



## TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il giudice dell'esecuzione dott.ssa MARIA LUDOVICA RUSSO,  
a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del  
letti e valutati gli atti della procedura esecutiva n. 868/2010 R.G.E.

### OSSERVA

In via preliminare va qualificata la presente opposizione.

Essa, pur essendo stata esperita contro l'avviso di vendita del Delegato, configura motivi di opposizione propri dell'ordinanza di vendita in quanto legati al contenuto della stessa ed alla notifica dell'ordinanza di fissazione dell'udienza prodromica a detta ordinanza.

Pertanto andava esperita nei 20 giorni successivi alla stessa, emessa in udienza in data 6.12.2012.

Orbene il ricorso in opposizione è stato depositato solo l'8.05.2013, pertanto in data successiva a detto termine perentorio.

Ciò perché l'udienza in cui è stata emessa detta ordinanza risulta adeguatamente notificata al debitore esecutato in data 25.11.2011, con notifica in Cancelleria.

Invero - rispondendo in tal modo nel merito anche ad uno dei motivi di opposizione formulati - siffatta notifica deve considerarsi, rebus sic stantibus, ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 492 c. 2 c.p.c., come modificato dalla L. 2005 n. 80, applicabile ratione temporis, il quale appunto prevede che, in mancanza di dichiarazione di elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, "le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice".

Di conseguenza, l'opposizione agli atti esecutivi in esame risulta, in base agli atti di causa, tardiva e come tale inammissibile per decorrenza dei termini perentori di cui all'art. 617 c.p.c., per la sua proposizione.

In relazione alla determinazione del prezzo base, osservato che il rinvio - fatto in ordinanza - alla perizia di stima può considerarsi comprensivo del prezzo base di vendita, può comunque

1

aggiungersi che, anche a voler considerare che si tratti di doglianza avverso l'avviso di vendita, quale atto del delegato ex art. 591ter c.p.c., il motivo andrebbe comunque rigettato.

Invero, il GE - nel determinare il prezzo della vendita - rimane sempre libero di discostarsi dai criteri legali, ove li giudichi inadeguati; inoltre l'ordinanza di vendita (e per esso l'avviso che da essa deriva) non viene inficiata dalla circostanza che il prezzo base sia fissato in maniera inferiore rispetto al valore del bene, atteso che si tratta di dato indicativo, che non pregiudica l'esito della vendita e la realizzazione del giusto prezzo in esito alla gara fra gli offerenti. (Cfr. *Cassazione civile*, sez. III, 17 maggio 2005, n. 10334 e 2008 n. 8304).

Di conseguenza, allo stato, non può considerarsi sussistente il *fumus boni iuris*, in relazione ad alcune dei motivi dedotti e pertanto, non possono dirsi sussistenti, i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c..

Per ciò che concerne le spese della fase sommaria della opposizione sulla richiesta di sospensione, esse possono essere liquidate dal G.E. e in tal caso seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. (cfr. sul punto in motivazione Cass. civ. sez. III, 23/7/2009, n. 17266 nonché Cass. civ. sez. III, 27/10/2011, n. 22503), in quanto la cognizione piena a seguito della fase camerale del giudizio di opposizione ex art. 185 disp. att. c.p.c. e, quindi, del sub - procedimento di sospensione, è ora, secondo l'art. 616 comma 2 c.p.c., meramente eventuale, perché è rimesso alla parte di valutare se iscrivere o meno la causa a ruolo contenzioso e dar corso alla cognizione piena;

Di conseguenza il provvedimento del G.E. che neghi la sospensione, indipendentemente dalla applicabilità dell'art. 669 septies commi 2 e 3 c.p.c., ha attitudine a definire la vicenda davanti a sé, qualora non segua l'istruzione a ruolo contenzioso della causa di opposizione, o non segua nel termine perentorio di cui all'art. 616 comma 2 c.p.c., e, dunque, si presta ad essere ricondotto al concetto espresso dall'art. 91 c.p.c. (il chiudere il processo davanti a sé);

letto l'art. 624 c.p.c.;

così provvede:

### RICETTA

l'istanza di sospensione dell'esecuzione intrapresa da ASPRA FINANCE SPA nei confronti di PASTORE ANNA;

Visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna PASTORE ANNA al rimborso in favore della ASPRA FINANCE SPA delle spese della fase camerale sulla opposizione, che si liquidano in complessivi euro 1.100,00, oltre IVA e CPA se documentate con fattura.

2

fissa il termine perentorio sino al 7.01.2014 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione della causa a ruolo, a cura della parte interessata, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c., ridotti della metà.

Santa Maria Capua Vetere li 8.10.2013

Il giudice dell'esecuzione  
(dott.ssa Maria Dariovica Russo)

~~Presentato in Cancelleria~~  
10/10/2013  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Giuseppina RONALI